

**MISURA/SOTTOMISURA : 125- INFRASTRUTTURE CONNESSE ALLO SVILUPPO E
ALL'ADEGUAMENTO DELLA SELVICOLTURA
AZIONE : 1 - Viabilità infrastrutturale**

1. DESCRIZIONE DELLA MISURA/SOTTOMISURA/AZIONE

1.1. - Descrizione generale

Il recupero del patrimonio silvicolo nel suo complesso risulta uno dei fattori essenziali su cui puntare per migliorare le prestazioni produttive e ambientali del territorio.

Gli interventi infrastrutturali in argomento si prefiggono di porre le condizioni infrastrutturali e di contesto per migliorare la competitività della selvicoltura e della pastorizia, garantendo la gestione silvopastorale diffusa. Per questo motivo vengono promossi gli interventi necessari a migliorare nel complesso le condizioni di accesso ai singoli fondi, purché pianificati e realizzati a livello comunale

1.2. - Obiettivi

L'obiettivo prioritario è quello di garantire l'accesso alle proprietà silvo-pastorali mediante la costruzione e la manutenzione straordinaria delle reti viarie sovrazionali di carattere infrastrutturale, al fine di contrastare l'abbandono delle attività silvicole e malghive che ha caratterizzato negli ultimi anni le aree poco servite.

Per infrastruttura viaria si intende l'intervento a servizio di più unità colturali o proprietà diverse.

L'intervento mantiene il carattere di infrastrutturalità anche se interessa una sola proprietà purché sia comunale e abbia le caratteristiche di interesse territoriale vasto, cioè, data l'ampiezza della proprietà e delle superfici forestali interessate, la viabilità assume funzione di collegamento di porzioni territoriali importanti (es: dal fondovalle al crinale, dai boschi ai pascoli, versanti o posti e comprese isolate ecc.).

1.3. - Ambito territoriale

La misura si applica alle sole zone montane (Reg. 1698/05, art. 50, comma 2).

2. SOGGETTI RICHIEDENTI

2.1 - Soggetti richiedenti

- a) Amministrazioni comunali singole.

2.2 - Criteri di ammissibilità

Le domande possono essere presentate singolarmente o inserite in Progetti Integrati di Filiera Forestale (PIFF).

Il richiedente può accedere agli aiuti previsti solo se l'intervento ricade nel comune censuario di riferimento o di proprietà del richiedente.

Nei casi in cui l'intervento ricada su mappali ascrivibili a più soggetti il richiedente sottoscrive con tali soggetti una specifica convenzione.

Il richiedente costituirà uno specifico fascicolo aziendale, attribuendo al medesimo, con "consistenza zero" i mappali degli altri soggetti convenzionati diversi dal richiedente.

Il richiedente, indipendentemente dalla localizzazione dell'intervento, deve essere titolare di un piano di gestione forestale di cui all'art. 23 della L.R. 52/1978, oppure deve produrre una relazione che dimostri l'utilità della infrastruttura viaria ai fini della diffusione di attività silvopastorali capillari in relazione alla densità del sistema viario comunale esistente.

E' ammessa una sola domanda per Comune e per bando.

Il richiedente dovrà produrre il censimento della viabilità silvopastorale comunale di servizio che sarà successivamente trasmesso da AVEPA alla Amministrazione Forestale regionale. Il censimento prodotto dal comune dovrà essere compatibile con il piano della viabilità silvopastorale della Comunità montana di riferimento e pertanto sarà trasmesso preventivamente alla CM che si esprimerà in merito.

Ai fini dell'ammissibilità è sufficiente presentare contestualmente alla domanda di contributo una copia della richiesta di classificazione della strada inoltrata alla Comunità Montana competente per territorio, ai sensi della L.R. 14/1992. (vedi punto 3.2). Mentre il parere della Comunità montana sulla realizzazione del censimento dovrà essere presentato contestualmente alle autorizzazioni.

3. INTERVENTI AMMISSIBILI / IMPEGNI PREVISTI

3.1 – Tipo di interventi / Impegni previsti

3.1.1. – Interventi

- a) costruzione di nuove strade forestali comprese tutte le opere e manufatti connessi direttamente all'intervento e le opere accessorie di mitigazione degli impatti;
- b) manutenzione straordinaria della viabilità esistente comprese tutte le opere e manufatti connessi direttamente all'intervento e le opere accessorie di mitigazione degli impatti;
- c) realizzazione di interventi straordinari di consolidamento della sede stradale e depolverizzazione, comprese le stabilizzazioni della sede e del manto stradale con materiali naturali o eventuali asfaltature nei tratti più pendenti o meno stabili

3.1.2 – Spese ammissibili

Sono considerate ammissibili tutte le spese sostenute dal richiedente per lavori, acquisti e spese generali (onorari di progettazione, direzione lavori e collaudo tecnico) necessarie alla corretta esecuzione degli interventi ammessi.

La spesa sarà determinata sulla base dei prezzi vigenti presso la Camera di Commercio della Provincia di Belluno; in caso di assenza di specifica voce, sulla base dei prezzi vigenti presso le Camere di Commercio, le Regioni e le Province limitrofe.

Non sono ammessi lavori a prestazione volontaria.

3.2 - Limiti e condizioni

A supporto della domanda dovrà essere presentato il progetto esecutivo.

Tutti gli interventi devono essere cantierabili e le autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'intervento devono essere presentate non oltre i 60 giorni dopo la scadenza dei termini per la presentazione della domanda.

Gli interventi dovranno rispettare gli obiettivi riguardanti la salvaguardia della natura, la gestione delle acque, la protezione del suolo, le zone soggette ai vincoli ambientali, ricorrendo, se necessario alle valutazioni preventive richieste dalla normativa di settore.

Il finanziamento dell'intervento è subordinato alla preventiva segnalazione alla Comunità Montana competente per territorio ai fini dell'aggiornamento del relativo piano viario e la definizione del regime di transitabilità dell'opera. Ai sensi di quanto definito dalla LR 14/92 come modificata dalla LR 5/00 e sulla base di quanto riportato dalla DGR 3604/06, per la realizzazione o manutenzione straordinaria della viabilità silvopastorale non è richiesta la preventiva inclusione nel Piano della viabilità della Comunità Montana.

Ai fini dell'ammissibilità è sufficiente presentare contestualmente alla domanda di contributo una copia della richiesta di classificazione della strada inoltrata alla Comunità Montana competente per territorio, ai sensi della L.R. 14/1992.

Le strade silvopastorali finanziate potranno essere aperte al traffico veicolare quando si preveda per le stesse una multifunzionalità.

Le manutenzioni straordinarie della viabilità non vengono ammesse a finanziamento se il medesimo tratto viario è già stato oggetto di finanziamento comunitario nei precedenti 5 anni. L'arco temporale dei 5 anni precedenti viene calcolato, con riferimento alla data di pubblicazione dei bandi pubblicati ai sensi della regolamentazione comunitaria, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente bando.

3.3 – Durata degli impegni / Vincoli

Per le strade forestali viene stabilito un vincolo di immutabilità della destinazione d'uso di 7 anni a decorrere dalla data fissata dalle procedure generali.

4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA**4.1 - Importo messo a bando**

L'importo messo a bando è pari a 3.500.000,00 euro (tremilionicinquecentomila euro)

4.2 - Livello ed entità dell'aiuto

L'aiuto viene concesso nella misura del 90 % della spesa ammissibile.

4.3 - Limiti di intervento e di spesa

La spesa ammissibile potrà variare da un minimo di 40.000,00 € a un massimo di 200.000,00 €.

4.4 - Termini e scadenze per l'esecuzione

Il termine ultimo per la realizzazione dell'intervento comprensivo del pagamento delle spese connesse è fissato in 24 mesi dalla data stabilita dalle procedure generali.

5. PRIORITÀ, PRECEDENZE E PREFERENZE**5.1 - Priorità e punteggi**

ELEMENTO DI PRIORITA'	Indicatore	PUNTI
Aree pianificate	1) Interventi inseriti prevalentemente in zone già incluse in piani di assestamento o di riordino forestale (Vedi nota 1)	2,0 punti
Svantaggi altitudinali	2) Svantaggio altitudinale: sopra i 1000 m:	1,0 punti
	tra 1000 e 300 m:(Vedi nota 2)	0,8 punti
Svantaggi orografici	3) Pendenza media percentuale del comune in cui ricade l'intervento:	
	- dal 26 % al 46% - oltre il 46 %	1,0 punto 2,0 punti
Tipologia di intervento a minore impatto ambientale	4) Manutenzione straordinaria della viabilità esistente.	1,0 punti
Criteri gestionali legati al contenimento degli impatti ambientali	5) Essere in possesso di un certificato di Gestione Forestale Sostenibile o di Catena di custodia secondo gli standard del PEFC o dell'FSC. (vedi nota 3)	3,0 punti
Aver provveduto all'accertamento e al riordino degli usi civici	6) Aver attivato o concluso la procedura di accertamento (vedi nota 4).	1,0 punti
Strade intercomunali	7) Il punteggio viene attribuito qualora l'intervento riguardi la costruzione o la manutenzione straordinaria di viabilità tali da consentire il collegamento tra strade di comuni adiacenti (vedi nota 5)	1,5 punti
Indice di boscosità del comune	8) Indice di boscosità:	
	a) superiore al 70 %	2,0 punti
	b) superiore al 40 e fino al 70%	1,5 punti
Indice di frammentazione della proprietà	c) fino al 40%	0,6 punti
	9) Interventi localizzati in Comuni a prevalente proprietà forestale frammentata:	
	a) maggiore del 60%	3,0 punti
	b) maggiore del 40%	1,5 punti

Ai fini della attribuzione dei punteggi 3 (Svantaggi orografici), 8 (Coefficiente di boscosità del comune) e 9 (Indice di frammentazione della proprietà) si faccia riferimento alla tabella di cui all'allegato I della deliberazione n. 199/2008 reperibile sulle pagine web del sito www.regione.veneto.it

Nota 1. Ai fini della attribuzione del punteggio possono essere ricompresi anche piani in corso di validità o scaduti ma in fase di revisione, purchè in regola con la tempistica stabilita per la consegna della minuta. Il tecnico è tenuto, nel motivare il punteggio, a dichiarare lo stato di attuazione del piano o lo stato del relativo iter amministrativo. Anche nei casi di prima compilazione di piano devono essere almeno consegnate le minute del piano per il collaudo..

Nota 2. L'altitudine è riscontrata sulla base dell'ubicazione dell'investimento; nel caso di investimenti che si collochino in entrambe le classi altitudinali si attribuisce il punteggio con il criterio della prevalenza (più del 50% della lunghezza).

Nota 3. Il punteggio relativo alla certificazione può essere attribuito ai soggetti già possessori di certificazione. A tal fine fa testo il documento emesso dall'Istituto di certificazione.

Nota 4. Si ha titolo al punteggio qualora le terre di uso civico siano state accertate con relativa DGR ovvero sia stato attivato il procedimento di accertamento di cui all'art. 4 della LR 31/94 attraverso la presentazione dell'istanza di nomina del perito istruttore ai sensi delle relative norme di attuazione approvate con DGR 6641/95, da allegare alla domanda.

Nota 5. Il punteggio viene attribuito sia nel caso in cui l'intervento riguarda una strada che si colleghi ad una già esistente in un comune adiacente sia nel caso preveda il collegamento con analogo intervento oggetto di contribuzione comunitaria. In sede progettuale dovranno essere approfonditi i relativi aspetti per fornire all'istruttore elementi certi per l'attribuzione del punteggio.

5.2 – Condizioni ed elementi di preferenza

A parità di punteggio la preferenza verrà accordata in funzione dell'entità della spesa ammessa. con il seguente ordine:

ELEMENTO DI PREFERENZA	Indicatore	ORDINE
Entità dell'intervento	Spesa ammessa a contributo	Entità decrescente della spesa ammessa a contributo

6. DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI OPERATIVE SPECIFICHE

6.1 - Presentazione della domanda

I requisiti di priorità e le condizioni di preferenza devono essere posseduti alla data fissata dalle procedure generali.

Si definisce strada silvopastorale infrastrutturale il percorso a fondo stabilizzato che consente l'accesso al bosco o la pascolo.

Nei progetti in cui sia prevista una viabilità interna alla malga, essa non deve risultare prevalente rispetto l'intero tracciato viario.

Ad ogni progetto dovrà corrispondere una specifica domanda di contributo.

Per intervento viario oggetto di progettazione si intende un singolo tracciato.

Il progetto dell'intervento dovrà essere sottoscritto da un tecnico dotato di specifica competenza professionale ai sensi delle norme vigenti.

Al fine di accedere agli aiuti previsti dalla presente misura, il richiedente dovrà presentare la domanda di aiuto entro i termini stabiliti dal presente bando e secondo le modalità previste dalle Linee procedurali generali approvate dalla Giunta regionale, con allegata la seguente documentazione:

1. copia del documento d'identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000;
2. scheda richiesta punteggio (contenuta nel modello di domanda);
3. documentazione comprovante il punteggio richiesto;
4. progetto con i relativi elaborati: in particolare corografia, estratto di mappa 1:2000 con individuazione dettagliata dell'area e della tipologia d'intervento, computo metrico estimativo (specificando il prezzario utilizzato e riportando i medesimi codici), relazione tecnica, profilo longitudinale, sezioni, documentazione fotografica;
5. censimento della viabilità silvopastorale comunale e la nota di trasmissione alla Comunità Montana per la relativa verifica di compatibilità;
6. copia della richiesta di classificazione della strada, inoltrata alla Comunità Montana competente per territorio, ai sensi della L.R. 14/1992;
7. documentazione che dimostri la titolarità di un piano di gestione forestale di cui all'art. 23 della L.R. 52/1978, oppure allegare una relazione che dimostri l'utilità della infrastruttura viaria ai fini della diffusione di attività silvopastorali; nei casi in cui l'intervento ricada su mappali ascrivibili a più soggetti il richiedente sottoscrive con tali soggetti una specifica convenzione;
8. provvedimento di approvazione del progetto e di richiesta del contributo;
9. parere della Comunità Montana in merito alla compatibilità del censimento della viabilità con il relativo piano viario;
10. documentazione attestante l'espletamento delle procedure di cui DGR 3173/06 relative alla Rete Natura 2000;
11. provvedimenti autorizzativi di cui agli articoli 53 e. 54 delle PMPF qualora pertinenti;
12. eventuale autorizzazione alla riduzione di superficie boscata di cui all'art. 15 della LR 52/78;
13. nel caso l'intervento ricada in area parco: nulla osta, rilasciato dall'ente parco competente ai sensi dell'art. 13 della Legge 394/91.

I documenti indicati dal n. 1 al n. 8 sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ammissibilità della domanda stessa. La mancata presentazione della documentazione comprovante il punteggio implicherà unicamente la non attribuzione degli elementi di priorità richiesti in domanda.

La documentazione indicata dal n. 9 al n. 13 se non presente in allegato alla domanda può essere integrata entro i sessanta giorni successivi alla chiusura dei termini di presentazione della domanda, fatto salvo che in allegato alla domanda dovrà essere presentata la richiesta di rilascio.

6.2 Documentazione per la rendicontazione degli investimenti.

Ai fini del pagamento di acconti o del saldo del contributo il beneficiario dovrà presentare, in allegato alla domanda di pagamento la seguente documentazione:

1. Elenco della documentazione a giustificazione della spesa sostenuta (secondo le modalità predisposte da AVEPA);
2. copia dei titoli di spesa quietanzati secondo quanto previsto dagli indirizzi procedurali e dal Manuale delle procedure di AVEPA;
3. relazione tecnica finale redatta dal direttore dei lavori che descriva fasi e modalità di esecuzione dell'intervento e il conseguimento degli obiettivi previsti;
4. copia delle eventuali autorizzazioni previste per legge.

AVEPA avrà cura di predisporre e comunicare ad ogni singolo beneficiario, le modalità per l'erogazione dell'aiuto.

7. INDICATORI

- Numero operazioni sovvenzionate
- Volume totale degli investimenti